

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXVII n. 1

RELAZIONE

sugli interventi effettuati in applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e proposte relative agli interventi e alla spesa per il quinquennio dal 1970 al 1974

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(SEDATI)

il 30 dicembre 1969

PAGINA BIANCA

Relazione al Parlamento sui risultati conseguiti con la legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice nel primo quadriennio di applicazione (1965-1969)

(art. 24 della legge 26 maggio 1965, n. 590)

ONOREVOLI DEPUTATI. — È nota alle signorie loro onorevoli l'incidenza sfavorevole che, sulla possibilità di superamento delle difficoltà che travagliano l'agricoltura italiana e ne ritardano il generale progresso, esercita il fenomeno della degradazione delle unità fondiariae causata dal loro spezzettamento fino alla polverizzazione, in conseguenza dei continui trasferimenti di proprietà che si verificano per effetto di atti tra vivi o per successione ereditaria, fenomeno che, in maggiori o minori proporzioni si manifesta quasi dovunque nel territorio nazionale.

Il disegno di legge dal cui stralcio ha avuto origine la legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice aveva in un primo momento inteso affrontare, sia pure in misura circoscritta, il problema della ricomposizione fondiaria con il prevedere interventi, per il tramite degli Enti di sviluppo, diretti ad eliminare, o almeno a ridurre, gli effetti dannosi dell'eccessivo frazionamento dei fondi rustici.

Peraltro, in sede di esame da parte della Commissione agricoltura del Senato, il disegno di legge venne ridimensionato con lo stralcio della parte relativa all'azione di riordino fondiario essendosi ritenuto più opportuno che quest'ultimo formasse oggetto di uno speciale provvedimento legislativo e perchè si volle allora evitare, come risulta dalla relazione del relatore di maggioranza, senatore Carelli, « possibili impedimenti ad un efficace sviluppo delle nascenti unità economiche e sociali », quali avrebbero potuto sorgere, specialmente sotto il profilo della tempestività degli interventi, dalla necessi-

tà di studiare ed elaborare preventivamente strumenti appropriati per una impegnata e responsabile azione di ricomposizione delle unità fondiariae.

D'altra parte si era anche nel frattempo fatta strada, e finì con il prevalere, la convinzione che non fossero ancora maturi i tempi per una radicale trasformazione delle strutture fondiariae ma che fosse più opportuno, nel riconoscimento delle necessità immediate, limitare l'azione di intervento dello Stato a favorire la formazione e l'ampliamento, con caratteri di crescente efficienza e validità tecnico-economica, delle aziende diretto-coltivatrici.

Per raggiungere questo scopo la legge numero 590 ha predisposto i seguenti strumenti:

1) istituzione di un fondo di rotazione di lire 286 miliardi per la concessione ai coltivatori diretti e, in particolare, ai mezzadri, affittuari, coloni parziari e compartecipanti, di mutui quarantennali al tasso agevolato dell'1 per cento mediante progressive anticipazioni di somme agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

2) elevazione dei limiti di impegno di spesa recati dall'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano verde n. 1) per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima trentennale ed allo stesso tasso agevolato dell'1 per cento, aventi per fine la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, erogati dagli Istituti di credito agrario con fondi propri a' termini dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 1948,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) apporto di nuovi fondi, per complessivi lire 49,2 miliardi al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina per finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo, onde porli in grado di acquistare e trasformare aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire

30 mila per cederle successivamente, previa formazione di efficienti unità produttive, in proprietà a coltivatori diretti.

Gli oneri assunti dallo Stato per l'attuazione delle direttive dettate dalla legge sono, tenuto conto anche degli apporti al fondo interbancario di garanzia e delle spese connesse all'applicazione della nuova disciplina, i seguenti:

Esercizio finanziario	(in milioni di lire)				
	Dotazione del fondo di rotazione	Apporto al patrimonio della Cassa PC	Apporti al fondo interbancario di garanzia	Stanziamento nel bilancio MAF per spese applicazione della legge	Totale
1963-64	1.000 -	200 -	—	—	1.200 -
1-7/31-12-1964	10.000 -	2.500 -	—	—	12.500 -
1965	25.000 -	6.500 -	500 -	150 -	32.150 -
1966	50.000 -	8.000 -	500 -	300 -	58.800 -
1967	50.000 -	8.000 -	500 -	300 -	58.800 -
1968	50.000 -	8.000 -	500 -	300 -	58.800 -
1969	50.000 -	8.000 -	500 -	300 -	58.800 -
1970	50.000 -	8.000 -	500 -	300 -	58.800 -
	286.000 -	49.200 -	3.000 -	1.650 -	339.850 -

I limiti degli impegni di spesa per la corresponsione del concorso dello Stato negli interessi hanno avuto i seguenti incrementi:

Esercizio finanziario	1963-64	L. 900 milioni
»	» 1° luglio-31 dic. 1964	» 450 milioni
»	» 1965	» 450 milioni
»	» 1966	» 900 milioni

Per effetto dei suddetti incrementi, gli stanziamenti annui di bilancio per il pagamento delle annualità di concorso statale previste dall'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono stati elevati alle seguenti cifre:

Esercizio finanziario	1960-61	L. 600 milioni
»	» 1961-62	» 1.200 milioni
»	» 1962-63	» 1.800 milioni
»	» 1963-64	» 3.300 milioni
»	» 1° luglio-31 dic. 1965	» 2.400 milioni
»	» 1965	» 4.800 milioni
»	» dal 1966 al 1989	» 5.700 milioni (annui)
»	» 1990	» 5.400 milioni
»	» 1991	» 4.800 milioni
»	» 1992	» 4.200 milioni
»	» 1993	» 3.150 milioni
»	» 1994	» 1.650 milioni
»	» 1995	» 900 milioni

Con tale cospicuo sforzo finanziario lo Stato ha inteso incoraggiare ed aiutare la diffusione ed il consolidamento di quelle forme di conduzione che fanno perno sulla proprietà diretto-coltivatrice, in considerazione dell'importanza rivestita dall'impresa familiare a causa della sua diffusione larghissima, della rilevante estensione di territorio agricolo interessato e della sua essenzialità sul piano economico e sociale, ormai riconosciuta anche dai pubblici poteri di quasi tutti i Paesi, in specie di quelli del mondo occidentale, che la considerano elemento fondamentale e portante delle strutture produttive e dell'attuale società rurale.

In particolare, la legge n. 590 ha voluto configurare l'impresa coltivatrice familiare in senso moderno e di avanguardia; ridurre il gravoso retaggio di modelli rivolti all'autoconsumo, su poca terra e con lavoro manuale attuato in forma primitiva; rivolgersi ad entità organiche, capaci di soddisfare le esigenze lavorative basilari di una famiglia rurale di composizione media, aperte ai progressi tecnici e pronte ad usufruire dei vantaggi derivanti dalle forme associative, soprattutto per quanto attiene alla meccanizzazione delle colture ed alla commercializzazione dei prodotti, così da potersi rafforzare e dare più vigoroso impulso anche alle strutture esterne.

L'importanza del settore nel quale la legge veniva ad operare e l'opportunità di trarre ogni possibile vantaggio dall'esperienza acquisita nel primo quinquennio, riducendo e superando eventuali difficoltà di applicazione delle norme, consigliarono il Parlamento a subordinare l'emanazione delle provvidenze per il quinquennio successivo all'esame dei risultati conseguiti, e a tale scopo venne inserita nell'articolo 24 della legge stessa la disposizione in virtù della quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, deve presentare alle Camere entro il 31 dicembre 1969 una relazione sugli interventi effettuati in attuazione della disciplina di cui trattasi, con la formulazione di proposte per gli interventi e la spesa relativi al periodo dal 1970 al 1974.

Le signorie loro onorevoli, ricorderanno certamente quanto viva sia stata nelle campagne, appena varata la legge, l'aspettativa per l'attuazione delle provvidenze preannunciate ed ampiamente divulgate attraverso i canali di diffusione della stampa e della televisione e la prontezza con la quale gli Uffici responsabili dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro ebbero a predisporre i mezzi per affrontare e rapidamente risolvere la prevedibile difficoltà derivante dall'afflusso delle richieste di mutuo, per l'istruttoria ed accoglimento delle quali si dovette però attendere l'emanazione del Regolamento di attuazione della legge n. 590, avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 24 dicembre 1965.

Un fatto positivo e che merita di essere sottolineato è il grande favore che le provvidenze recate dalla legge n. 590 hanno incontrato presso i ceti agricoli, sì da giustificare l'affermazione che esse, sia pure con diversa immediatezza ed intensità, sono penetrate in tutte le regioni d'Italia confermando ancora una volta, tuttavia, la tendenza di concentrazione degli interventi in quelle settentrionali dove esistono condizioni più favorevoli ed un ambiente economico e sociale più pronto a recepirne i vantaggi.

Ciò nonostante, rispetto al recente passato (vogliamo riferirci alle provvidenze del 1° Piano verde), si rileva nel Mezzogiorno della penisola un significativo risveglio, anche se ancora di modeste proporzioni; indice di un processo evolutivo che sembra contenere le premesse per una graduale riduzione del divario in atto esistente tra Nord e Sud.

1. — « Fondo di rotazione » per la concessione di mutui quarantennali e di prestiti quinquennali (art. 16, legge n. 590)

Quanto sopra affermato può desumersi dai dati definitivi concernenti l'erogazione dei mutui quarantennali del « Fondo di rotazione » della legge n. 590 a tutto il 31 dicembre 1968 e le domande pervenute fino al 31 luglio 1969.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale ultima data le domande presentate risultano — al netto di quelle respinte od

annullate — nei seguenti importi in milioni di lire:

Regione	1965-66	1967	1968	1969 (1° sem.)	Totale
Piemonte	14.428	12.408	11.023	6.359	44.218
Valle d'Aosta	32	—	—	13	45
Liguria	1.175	1.523	1.126	847	4.671
Lombardia	10.818	9.525	9.138	7.526	37.007
Trentino-Alto Adige	2.012	2.421	1.527	2.394	8.354
Veneto	11.124	13.389	5.888	4.684	35.085
Friuli-Venezia Giulia	1.284	980	976	173	3.413
Emilia-Romagna	31.877	21.934	13.457	11.986	79.254
Marche	4.605	2.365	2.747	2.176	11.893
Toscana	5.829	4.732	4.256	2.771	17.588
Umbria	2.527	1.986	1.857	2.008	8.378
Lazio	3.649	2.314	3.203	1.404	10.570
Campania	4.055	3.809	3.221	1.687	12.772
Abruzzi	1.487	1.856	2.456	1.624	7.423
Molise	383	756	488	67	1.694
Puglie	6.352	3.226	2.807	1.926	14.311
Basilicata	1.535	770	1.546	765	4.616
Calabria	5.904	3.454	4.782	1.330	15.470
Sicilia	11.700	7.703	8.459	5.778	33.640
Sardegna	4.853	2.617	3.000	2.302	12.772
Totale	125.629	97.768	81.957	57.820	363.174

È da tener presente che, in questo primo periodo di applicazione della legge n. 590, che va dal 1965 ad oggi, non si è registrata una riduzione nell'afflusso delle domande di finanziamento che ammonta in media ad un importo annuo di circa lire 80 miliardi.

È anche da rilevare che le somme che ad esso potranno affluire per effetto dei rientri, calcolabili in circa 7,5 miliardi annui, non consentiranno di soddisfare neanche in minima parte il fabbisogno creditizio che per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice si manterrà prevedibilmente inalterato ancora per vari anni, tenuto presente che la terra in affitto, a mezzadria, colonia parziaria, eccetera, interessa in Italia una superficie di oltre 8 milioni di ettari, dei quali fino al 31 dicembre 1968 solo 168.791 hanno formato oggetto di trasferimento con i benefici della legge n. 590.

Nè va dimenticato che l'evoluzione in atto nello specifico settore proporrà fabbisogni sempre più notevoli in ordine alle necessità di espansione della maglia poderale.

Infatti, se si esaminano i dati statistici al 31 dicembre 1967, riportati nella relazione al Parlamento sul 1° e 2° Piano verde, concernenti le aziende agricole, distintamente per forma di conduzione, si rileva che le aziende a conduzione diretta del coltivatore erano, a quella data, in numero di 3.486.036 ed impegnavano 13.217.604 ettari; costituivano cioè l'81,2 per cento del numero totale delle aziende agricole (4.294.004) ed interessavano una superficie corrispondente ad appena il 49,7 per cento della superficie coltivabile totale (ettari 26.571.898).

Tale fatto, mentre conferma l'importanza della suddetta forma di conduzione, ne evidenzia contemporaneamente lo stato patologico cronico, se si considera che la dimensione media delle aziende dirette coltivatrici, ancora agli inizi del 1968, risultava essere di ha. 3,8; dimensione del tutto inadeguata ad una economia di mercato.

In effetti, la proprietà diretta coltivatrice ha una rilevante diffusione in termini quantitativi; però, a differenza di altri tipi d'im-

presa, si attesta su dimensioni economiche ed anche fisiche generalmente modeste, pur se con una certa tendenza all'espansione.

In tale stato di cose si configura la situazione di disagio del settore, dovuta da un lato all'origine stessa della proprietà contadina e dall'altro alla situazione economica e sociale di un Paese, in cui l'agricoltura è da tempo investita da una profonda crisi provocata dalla necessità di rinnovamento delle strutture di produzione e di ricerca di nuovi e più stabili equilibri nei rapporti con le altre attività economiche.

Il problema è dunque vasto, perchè non si limita alla proprietà della terra ma investe questioni fondamentali e delinea esigenze maturatesi specialmente negli ultimi anni, che vanno dalla struttura all'organizzazione dell'azienda agricola, spesso squilibrata nei rapporti tra i fattori della produzione, ossia nei risultati di gestione, e, soprattutto, nella remunerazione del capitale e del lavoro: in poche parole, priva dell'indispensabile efficienza e validità tecnico economica.

In particolare, la ripresa economica generale della Nazione risorta dalle rovine della guerra, l'estendersi sempre più tumultuoso della scala dei bisogni umani, la graduale liberalizzazione degli scambi conseguente ai trattati di Roma del 1957, l'esplosione anche da noi dello sviluppo industriale, la progressiva riduzione della popolazione rurale attiva attirata in Italia e all'estero da attività più remunerative, hanno determinato una situazione che da un lato ha fatto avvertire l'urgenza di uscire dal circolo chiuso di una economia aziendale prevalentemente di autoconsumo e di passare ad imprese competitive, in grado di operare in un mercato aperto e di assicurare più elevati livelli di reddito con una conseguente, migliore retribuzione del lavoro agricolo e d'altro lato, ha indotto a ravvisare nell'impresa coltivatrice familiare di efficienti dimensioni un elemento di stabile equilibrio sociale, capace di inserirsi validamente nell'attuale contesto economico.

Il rafforzamento delle imprese agricole familiari, che è il precipuo scopo della legge n. 590, è stato perseguito con il credito in

forma particolarmente agevolata, quale la concessione di mutui quarantennali al tasso di interesse dell'1 per cento. Le cifre provvisorie al 31 luglio 1969 riguardanti tali benefici confortano gli sforzi compiuti in questa direzione.

Risultano, infatti, definite a tale data, con l'emissione dei nulla osta ispettoriali, numero 17.618 operazioni pari ad un importo ammissibile a mutuo di lire 226 miliardi.

Pur trattandosi di dati provvisori, è da osservare che la maglia aziendale media delle imprese di nuova formazione, che così si sono costituite, è di oltre 17 ettari, mentre la superficie media dei fondi acquistati per ampliamento di aziende preesistenti è di circa 12 ettari; il che lascia supporre che la media generale delle imprese di nuova formazione ed ampliate, considerando il pre-posseduto, si aggiri intorno ai 20 ettari.

Elementi definitivi invece, si possono trarre dall'elaborazione dei dati riguardanti la concessione, a tutto il 31 dicembre 1968, di mutui agevolati per n. 11.690 operazioni di acquisto interessanti 168.791 ettari, per un importo di lire 148 miliardi (lire 148.010,4 milioni).

Le nuove aziende sono 6.833, pari al 58,5 per cento del totale delle operazioni come sopra indicate in 11.690, mentre gli ampliamenti riguardano 4.857 operazioni, pari al 41,5 per cento.

Le superfici corrispondenti sono:

a) per nuova formazione ha. 113.861, pari al 67,5 per cento della suddetta superficie di 168.791 ettari;

b) per ampliamento, ha. 54.930, pari al 32,5 per cento.

La superficie media delle aziende di nuova formazione è di ettari 16,6, mentre quella degli ampliamenti è di ha. 11,30, ai quali vanno ad aggiungersi i pre-posseduti (ha. 39.327 con una media di ha. 8,10 per operazione), che elevano la superficie aziendale media dei fondi ampliati ad ettari 19,40.

Se, approfondendo l'indagine, si vuole conoscere la superficie interessata dalle opera-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni che, insieme all'ampliamento hanno realizzato un accorpamento, si rileva che queste ultime riguardano n. 2.264 aziende — pari al 47 per cento circa degli arrotondamenti — aventi una superficie media di ha. 20,1.

Sia le aziende di nuova formazione che quelle ampliate si distribuiscono, limitatamente alle superfici mutate, nel modo seguente, ove si considerino i loro indirizzi produttivi:

Indirizzo produttivo	N.	%	Superf. (ha)	%	Superficie media (ha)
Cerealicolo	742	6,3	12.897	7,6	17,4
Risicolo	54	0,4	1.481	0,8	27,4
Orticolo	133	1,1	440	0,2	3,3
Floricolo	97	0,8	88	—	0,9
Viticolo	512	4,3	2.439	1,4	4,7
Olivicolo	145	1,2	1.512	0,8	10,2
Agrumicolo	110	0,9	409	0,2	3,6
Frutticolo	484	4,1	2.932	1,7	6 -
Bosco	7	—	142	—	20 -
Zootecnico	196	1,6	4.457	2,6	22,6
Pastorale	295	2,4	17.384	10,2	58,9
Cerealicolo-zootecnico	5.231	45,7	79.716	48,6	15,2
Orticolo-arboricolo	541	4,5	4.046	2,1	7,5
Misto intensivo	1.509	12,8	17.242	10 -	11,4
Misto estensivo	1.634	13,9	23.606	13,8	14,4

La distribuzione delle superfici, che già nella media generale si attesta su limiti soddisfacenti, assume, all'analisi, un significato preciso, in quanto comprova la corretta applicazione della legge n. 590 e la piena rispondenza degli interventi alle finalità perseguite.

Infatti, la concentrazione massima delle operazioni riguarda le aziende ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, che interessano una superficie di ha. 79.716, pari al 48,6 per cento (dei 168.791 ettari in precedenza indicati) ed hanno una superficie media di ettari 15,2; base che può essere ritenuta sufficiente per lo sviluppo di un'azienda capace di attestarsi rapidamente su limiti di validità economica in vista di sviluppi futuri. Naturalmente la media, che si eleva ai 59 ettari per le aziende pastorali, si ridimensiona per le colture specializzate, riducendosi a 0,9 ettari per le colture floricole di tipo agricolo-industriale interessanti limitati terreni per produzioni a reddito elevatissimo in zone altamente specializzate.

Ciò è confermato anche dalla distribuzione per classi di ampiezza che risulta la seguente:

	N.	%	Sup.ha	%
Fino a 5 ettari	1.546	13,5	5.333	2,7
Da 5,01 a 10 ettari ..	3.571	30,5	27.227	12,9
Da 10,01 a 25 ettari .	4.387	37,5	69.241	32,8
Da 25,01 a 50 ettari .	1.543	13,1	52.652	24,9
Da 50,01 a 100 ettari .	494	4,2	32.979	15,6
Oltre i 100 ettari ...	149	1,2	23.506	11,1

Confortante appare anche l'esame dei dati che seguono, rapportati alle produzioni totali ed alla quota delle medesime corrispondente alle unità lavorative disponibili ed a quelle occorrenti per la lavorazione dei fondi acquistati con le provvidenze di legge:

Produzione totale delle aziende:

a) terreni di nuovo acquisto: lire 41 miliardi 110.997.700;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) terreni già di proprietà: lire 11 miliardi 269.025.600;

c) produzione per unità lavorativa disponibile: lire 1.153.400;

d) produzione per unità lavorativa occorrente: lire 1.447.500.

Quantunque si riscontri un leggero eccesso di mano d'opera familiare disponibile rispetto a quella occorrente è da considerare che la suddetta disponibilità potrà trovare possibilità di impiego nell'intensificazione produttiva che in genere si accompagna all'azienda diretto coltivatrice, con ciò stesso assicurando una migliore remunerazione al lavoro agricolo, ed il suo accostamento ai livelli retributivi degli altri settori economici.

Le famiglie coltivatrici e le unità lavorative disponibili e necessarie risultano rispettivamente di queste cifre:

a) componenti famiglie coltivatrici: numero 68.843;

b) unità lavorative disponibili: n. 45.415;

c) unità lavorative necessarie: n. 36.189.

Rispetto alla qualifica dei richiedenti i mutui agevolati, le operazioni sono così suddivise:

	N.	%	Sup.ha	%
Affittuari	3.451	29,8	70.684	42,2
Mezzadri	3.203	27,3	39.628	23,4
Salariati	825	7 -	12.892	7,6
Proprietari coltivatori diretti	4.065	34,7	43.216	25,5
Altre	146	1,2	2.371	1,4

Una breve analisi dei dati fin qui esposti consente di affermare che la maggior parte degli acquisti sono stati volti a terreni classificati tra le piccole aziende, e, quindi, incisiva è stata in tale settore l'azione della legge che ha consentito di trasformarle, nella maggior parte, in aziende di più vaste dimensioni per effetto degli arrotondamenti.

Oltre il 30 per cento delle superfici acquistate riguarda, poi, terreni ceduti da grandi aziende e da Enti spesso ad ordinamento

estensivo che, per effetto della nuova più rispondente forma di conduzione, potranno realizzare notevoli incrementi produttivi. Le considerazioni di cui sopra trovano conferma nell'esame delle operazioni per classi di ampiezza e per classi di produzione vendibile, dal quale risulta che oltre il 56 per cento delle operazioni, interessanti una superficie pari all'84 per cento di quella acquistata, superano la dimensione media dei 10 ettari ed il 57 per cento delle operazioni per una superficie pari al 73 per cento del totale dei terreni in esame, è riferito ad aziende aventi una produzione lorda vendibile superiore ai tre milioni.

In sostanza, si può con sicurezza affermare che, nella pratica applicazione delle norme, è stato superato di gran lunga il limite minimo di mille lire di imponibile catastale prescritto dalla legge per la concessione del mutuo quarantennale e si è attuata, nell'ambito dei poteri discrezionali attribuiti agli Ispettorati agrari, una opportuna selezione delle iniziative dirette ad assicurare la loro validità oggettiva e la capacità imprenditoriale dei soggetti, pur restando ancorati saldamente al limite massimo per la concedibilità dei benefici, rappresentato dalla presenza del terzo della mano d'opera familiare necessaria rispetto alla normale forza lavorativa occorrente per la coltivazione del fondo.

2. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui (Artt. 27 del « Piano verde n. 1 » e 21 della legge n. 590)

Come già accennato, la legge n. 590 ha integrato anche gli stanziamenti recati dall'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (« Piano verde n. 1 ») per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto di terreni e di case ai fini della formazione o dell'ampliamento di proprietà diretto-coltivatrici.

I limiti di impegno di spesa autorizzati a carico del bilancio dello Stato in complessive annue lire 5.700 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui mutui erogati dagli Istituti di credito agrario

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con fondi propri è stato interamente assegnato come segue:

	<i>milioni</i>
Ispettorati agrari provinciali e compartimentali	L. 4.881,20
Amministrazione centrale	» 25,15
Regioni autonome	» 793,65
	<hr/>
	L. 5.700 —

Poichè le somme attribuite alle Regioni a statuto autonomo sono state assorbite dai bilanci delle stesse, i risultati che appresso vengono esposti si riferiscono alle restanti lire 4.906,35 milioni di limiti di impegno.

Il presumibile importo dei mutui assistibili con il suddetto concorso negli interessi è di circa 126 miliardi di lire.

In effetti, le richieste di finanziamento presentate da coltivatori diretti al 31 dicembre 1968 erano in numero di 26.490 e coprivano totalmente gli importi assegnati. Tuttavia, a seguito delle riduzioni apportate in sede di istruttoria tecnica e finanziaria da parte degli Ispettorati agrari e degli Istituti di credito agrario, sarà possibile realizzare qualche modesto recupero.

È presumibile che ad oggi siano stati emessi tutti i decreti di liquidazione del concorso statale dato che la rilevazione statistica al 31 dicembre 1968 evidenzia la definizione di 25.696 delle 26.490 pratiche di mutuo interessanti una superficie di 176.630 ettari per una spesa ammessa a mutuo di lire 105.164 milioni.

La maglia poderale media delle aziende costituite dagli inizi dell'applicazione di questa forma di intervento risulta di ha. 6,8 e la spesa media ammessa a mutuo per ettaro di lire 595.000.

Le cifre esposte pongono in risalto l'evoluzione che, già con il « Primo piano verde », si è registrata nella superficie media delle aziende rispetto al passato, quando la suddetta superficie non superava i due ettari, nonchè l'ulteriore notevole progresso compiuto nella direzione della validità aziendale con i successivi interventi del « Fondo di rotazione ».

Per quanto riguarda, infine, il prezzo medio per ettaro è da tenere presente che, mentre quelli relativi ad operazioni di mutuo fruenti del concorso dello Stato negli interessi si riferiscono a valori cauzionali medi (non superiori all'80 per cento del valore attribuito al fondo rustico), i prezzi medi dei terreni, nel caso di operazioni creditizie con il ricorso al « Fondo di rotazione », corrispondono ai valori ritenuti congrui.

3. — *Interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice.*

L'attività degli Enti di sviluppo nel settore è disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 590 del 26 maggio 1965 per il quale « la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire 30.000, da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti, singoli o associati in cooperativa ».

Il successivo articolo 22 prevede l'autorizzazione di spesa di lire 49,2 miliardi, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per gli interventi di cui al citato articolo 12, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'esercizio 1963-64 a tutto l'esercizio 1970.

Sulla citata autorizzazione di spesa sono state sino ad ora acquisite nella disponibilità della Cassa lire 35,2 miliardi, pari agli stanziamenti iscritti in bilancio fino all'esercizio 1969, e su tale importo sono state disposte dalla Cassa assegnazioni a favore degli Enti per complessive lire 20,775 miliardi.

Gli Enti, al 31 ottobre 1969, avevano utilizzato tali anticipazioni per 1,094 miliardi per l'acquisto di ha. 1.536 di terreni e avevano de-

liberato operazioni di acquisto di ha. 3.000 circa per complessive lire 2,262 miliardi.

La modesta operatività degli Enti nel settore è da riferirsi in primo luogo alla ritardata nomina degli Organi deliberanti, ma va anche riferita alla necessità di porre in essere una particolare rispondente regolamentazione della disciplina dei rapporti Cassa-Enti.

Il decreto ministeriale 5 ottobre 1967 ha previsto al riguardo che il Comitato amministrativo della Cassa, entro il 30 giugno di ciascun anno, stabilisca criteri, modalità e termini per la presentazione da parte degli Enti dei programmi ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 12 e 13 della legge n. 590.

Le direttive di intervento riferite ai primi quattro anni di applicazione della legge hanno considerato l'opportunità di indirizzare l'azione degli Enti verso l'ampliamento ed il consolidamento delle iniziative da realizzare dagli Enti di riforma, il cui fattore limitante sia costituito dall'inadeguatezza della maglia poderale, senza, peraltro, escludere la realizzazione di nuove operazioni in particolari situazioni di urgenza e convenienza economica.

Premessa la necessità di evitare lo smembramento di aziende organiche è stato precisato che gli interventi degli Enti debbano indirizzarsi di preferenza, non tanto verso terreni con caratteristiche ottimali per giacitura, ubicazione, accesso, eccetera, quanto verso zone pede-collinari e collinari nelle quali più proficuamente può trovare applicazione l'attività di istituto propria di tali organismi, semprechè trattisi di terreni aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche e presupposti economici e sociali favorevoli alla costituzione di efficienti aziende coltivatrici.

Tali zone, offrendo più ampie e convenienti possibilità di mercato, consentono di svolgere un'azione proficua consistente nella migliore utilizzazione dei terreni in base alla vocazione naturale, con la definizione di una idonea maglia poderale, la realizzazione delle necessarie opere di miglioramento fondiario, l'introduzione di idoneo e proporzionato bestiame e l'organizzazione della meccanizza-

zione aziendale. Parallelamente deve essere curata la migliore formazione professionale e l'organizzazione dei futuri assegnatari.

Potrà in tale modo conseguirsi la riconversione e la ristrutturazione delle aziende preesistenti nonchè la ripresa produttiva e lo sviluppo di quei territori che, a causa dell'insufficienza di reddito, dovuta ad inadeguatezza delle maglie poderali o a scarsità di capitali o a carenza di capacità imprenditoriali, non risultino sufficientemente valorizzati.

Quanto sopra senza escludere che in casi particolari, laddove sussistano condizioni favorevoli, sia per quanto concerne i prezzi dei terreni che per le proficue possibilità di economiche trasformazioni fondiarie, gli Enti possano operare anche in altre zone avendo sempre in evidenza la necessità di conseguire una equa sopportabilità degli oneri derivanti ai coltivatori diretti, assegnatari dei terreni.

Nel quadro delle cennate direttive, gli Enti di sviluppo hanno iniziato concretamente ad operare, sì che in relazione all'importo dei programmi approvati è prevedibile possa proficuamente utilizzarsi l'intero stanziamento previsto all'articolo 22 della legge.

Le analisi dei risultati conseguiti con la legge n. 590 mediante i finanziamenti quarantennali al tasso dell'1 per cento sono dunque positivi; limitatamente però alla sfera di intervento.

È chiaro, infatti, che il problema degli interventi che tale legge ha previsti s'inquadra in quello più vasto e complesso delle strutture aziendali e, in particolare, in quello dell'ampiezza delle medesime, date anche le implicazioni di carattere economico, sociale e politico che tali problemi comportano.

Si tratta, cioè, di problemi che non sono a se stanti, ma rientrano nella situazione sociale ed economica generale del nostro Paese, in relazione al grado di sviluppo della sua agricoltura, alle possibilità di occupazione agricola ed extra-agricola dei contadini italiani, alle condizioni tecniche ed agli obiettivi di reddito.

La ristrutturazione aziendale presenta un aspetto importante, comune ai Paesi economicamente sviluppati ma di antica coloniz-

zazione, che è costituito dalla scarsa mobilità delle aziende agricole di dimensioni troppo piccole e gestite da persone anziane che si oppongono alla vendita della terra anche per il valore materiale che il bene fondiario possiede e conserva.

Contro tale fenomeno tutti i Paesi della Comunità economica europea hanno da tempo adottato iniziative, convalidate da leggi già operanti per facilitare l'abbandono della terra da parte degli anziani e favorire l'accesso alla medesima delle forze giovani, per frenare il processo di senilizzazione e di femminilizzazione dell'agricoltura e per attestare le aziende su limiti di validità economica.

In tale quadro è sorto il *memorandum* sullo sviluppo dell'agricoltura nella Comunità economica europea, comunemente noto come « Agricoltura 1980 », che propone una decisiva svolta nella politica agricola comune finora caratterizzata da interventi di mercato.

La nuova politica esprime un evidente contenuto economico e sociale, promuovendo un processo di rinnovamento delle strutture di produzione dell'agricoltura; operando sulle dimensioni dell'azienda agricola e sollecitando un più efficace sviluppo della personalità umana; consentendo alla gente dei campi una vera e concreta libertà di scelta in ordine al proprio avvenire; predisponendo nuove occasioni di lavoro esterno nelle zone rurali; assicurando all'interno della azienda agricola migliori condizioni di vita; adeguando le condizioni di lavoro a quelle degli altri campi di attività economica.

Tuttavia, bisogna porre attenzione a non identificare con il problema delle strutture tutto il problema dell'agricoltura poichè occorre tenere presenti le molteplici necessità del settore che non consistono soltanto ed unicamente nella esigenza di realizzare condizioni di migliore e più elevata produttività, ma anche in problemi di costi produttivi e di inserimento in una economia di mercato capace di assorbire a prezzi remunerativi i beni prodotti. In tale senso la politica dei prezzi verrebbe opportunamente integrata e sarebbero automaticamente ridotti gli oneri che assorbono tanta disponibilità finanziaria dei bilanci degli Stati membri. In altri ter-

mini, la ristrutturazione è condizione necessaria ma non sufficiente per avviare una politica agraria capace di porre soluzione ai problemi oggi esistenti poichè, com'è noto, il superamento dello squilibrio agricolo comporta azioni non solo all'interno del settore ma anche interventi esterni o indiretti in relazione all'influenza che esercita sull'agricoltura l'intero sistema economico in cui essa è chiamata ad operare.

In Italia è da tempo in atto il sistema di agevolare la costituzione di aziende familiari diretto-coltivatrici sulla base proposta con il piano « agricoltura 80 », e cioè quella della libera iniziativa.

Tuttavia, soltanto con la legge n. 590 sono stati sanciti i principi ora accennati, della funzionalità e della efficienza tecnico-economica. Non sono però da nascondere le difficoltà che si incontrano sul piano concreto e che trovano spiegazione nella resistenza propria della popolazione rurale a trasformazioni profonde che siano legate alla cessione della terra; alla sua radicale avversione per le forme di gestione associata che nel nostro Paese, per tale motivo, oltre a non essere diffuse, contrastano spesso con lo spiccato spirito individualistico dei contadini; alla entità e all'impegno delle forme di intervento che sovente eccedono le disponibilità finanziarie e devono, comunque, essere proporzionate alle possibilità offerte dal sistema economico.

In realtà sono oggi evidenti i fermenti di un processo evolutivo legato al progresso tecnico — che delinea un nuovo tipo di impresa a carattere prevalentemente familiare e ad elevato grado di capitalizzazione — in virtù del quale le imprese familiari tendono ad ingrandirsi grazie alla crescente esaltazione delle capacità di lavoro.

In conclusione, pure restando valide le diversificazioni che caratterizzano le aziende, sembra potersi affermare che la nostra agricoltura tende a strutturarsi prevalentemente in imprese di medie dimensioni, a spiccato carattere familiare e con accentuazione dei requisiti di professionalità.

Vengono così, nello stesso interesse dei lavoratori della terra a sfumare i primitivi contorni dell'azienda contadina a carattere

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

familiare, incapace di sollevare il lavoratore dalla povertà, e vengono a delinearsi, con progressiva evidenza, quelli dell'impresa diretto coltivatrice, anche essa a carattere familiare ma costituita su dimensioni adeguate alle necessità di lavoro e di reddito ed affidata a soggetti professionalmente qualificati aventi spiccata attitudine imprenditoriale e che dispongano di sufficiente capitale in rapporto alle unità di lavoro, sia familiare che dipendente, impiegate.

Tali imprese, capaci di sfruttare i progressi tecnologici, si inquadrano perfettamente nel programma di sviluppo economico che tende a far coincidere il soggetto proprietario fondiario con il soggetto imprenditore.

In sostanza si può quindi ragionevolmente affermare che la legge n. 590 è stata provvida e valida sia nella concezione che nell'applicazione anche se l'esperienza acquisita consiglia ora, per la futura attività, di inquadrare il provvedimento in un più organico complesso operativo che tenga conto delle sottoindicate esigenze:

- 1) utilizzazione degli strumenti di intervento in rapporto alle varie situazioni obiettive;
- 2) coordinamento territoriale degli interventi;
- 3) assistenza finanziaria e tecnica alle nuove imprese che verranno a costituirsi;
- 4) incentivazione delle forme associative tra le nuove imprese;
- 5) riforma delle agevolazioni fiscali;
- 6) norme per la conservazione nel tempo delle imprese diretto coltivatrici di nuova costituzione.

1) *Utilizzazione degli strumenti di intervento in rapporto alle varie situazioni obiettive.*

La ristrutturazione delle imprese agricole e, in special modo, la costituzione di unità diretto coltivatrici di tipo familiare, su basi aziendali efficienti, postula la necessità di operare in modo che il credito agevolato sia concesso ed erogato soltanto quando sussi-

stano i presupposti di un incremento di reddito aziendale immediato o futuro.

Di nessuna importanza, infatti, appaiono i passaggi di proprietà del fondo quando da essi non derivi una migliore organizzazione della produzione, senza la quale l'intervento dello Stato risulterebbe privo di validità economica e sociale.

Inoltre, dovrebbe essere ulteriormente agevolato il processo spontaneo di ricomposizione, i cui fermenti sono manifesti, stimolando a tal fine la cessione della proprietà di micropoderi, del tutto improduttivi agli effetti economici.

Peraltro una previdente articolazione degli strumenti ed una coordinata ripartizione delle funzioni e dei compiti svolti dai competenti organi, conferendo a ciascuno di essi una specifica attribuzione, varrebbe ad eliminare le possibili duplicazioni che costituiscono soltanto un dannoso termine di confronto e sono prive di pratica utilità.

Come è noto, i mezzi con i quali può essere esercitata l'azione di incentivazione sono:

- a) le agevolazioni fiscali;
- b) le agevolazioni creditizie.

Tralasciando per il momento la trattazione del tema delle agevolazioni fiscali, è opportuno soffermarsi sul credito oggi rappresentato strumentalmente da: mutui quarantennali al tasso dell'1 per cento, erogati con fondi di anticipazioni statali e da mutui di durata fino a 30 anni, erogati con fondi degli Istituti di credito agrario ed assistiti dal concorso dello Stato nel pagamento degli interessi; acquisti di terreni da parte della « Cassa per la formazione della proprietà contadina » e loro rivendita ai coltivatori diretti con rateizzazione del prezzo in 30 anni, al tasso di interesse dell'1 per cento; acquisti di terreni da parte degli enti di sviluppo e loro assegnazione a coltivatori diretti alle stesse condizioni praticate dalla « Cassa ».

Poichè i tempi sembrano ormai maturi per specializzare le attribuzioni dei vari organismi di intervento, qualificandone l'attività, si ritiene opportuno proporre che i singoli strumenti posti a disposizione dalla legge siano specificamente rapportati alle varie situazioni obiettive.

2) *Coordinamento territoriale degli interventi.*

Si ritiene necessario che le operazioni proposte dagli acquirenti dei fondi, pur se lasciate alla libera iniziativa degli interessati, fruiscono dell'aiuto della collettività soprattutto se inquadrare in un organico piano di rivalutazione agricola delle zone dove lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice trova l'ambiente più adatto.

Tale principio, ispirato alla convenienza di consolidare i fermenti in atto e di perseguire con efficacia una politica di sostegno dell'agricoltura, renderebbe operanti le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico che ravvisa nell'impresa coltivatrice familiare il fondamento strutturale dell'agricoltura.

3) *Assistenza finanziaria e tecnica.*

Questa dovrebbe comportare che successive agevolazioni finanziarie per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario siano accordate solo in conformità delle direttive che hanno determinato la concessione del credito agevolato nell'acquisto dei terreni per la costituzione della proprietà diretto coltivatrice.

Il che accrescerebbe, in definitiva, l'efficienza degli interventi e li inquadrerebbe in una organica politica di programmazione.

L'ipotesi di successivi finanziamenti è stata già considerata dall'articolo 2 della legge n. 590, il quale prevede che ai beneficiari dei mutui quinquennali possano essere concessi prestiti quinquennali al tasso del due per cento per la dotazione delle aziende.

In realtà, il ricorso a tali prestiti si è dimostrato insignificante anche perchè le garanzie connesse si esauriscono di regola nella concessione del mutuo di acquisto. Ciò che postula una forma di intervento più diretta ed efficace da parte del fondo interbancario di garanzia, in modo che si accresca la capacità dell'azienda di offrire ulteriori garanzie.

4) *Incentivazione delle forme associative tra le imprese di nuova costituzione.*

Il limite di validità e di economicità delle imprese potrebbe essere migliorato nelle due direzioni della riduzione dei costi e della stabilità dei prezzi favorendo, quando necessario, i coltivatori beneficiari delle provvidenze di legge per l'acquisto della terra nelle iniziative associative per la conduzione in comune e l'acquisto degli strumenti e delle dotazioni tecniche di produzione, conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, anche ai fini della penetrazione nei mercati onde realizzare con lo sviluppo della produzione le migliori condizioni di collocamento diretto.

5) *Riforma delle agevolazioni fiscali.*

Per l'ammissibilità ai suddetti benefici consistenti com'è noto nella riduzione delle imposte di registro ed ipotecarie, esenzione dall'imposta di bollo, e dalle imposte sul reddito dominicale ed agrario e relative sovrimposte ed addizionali nonché nella esenzione dai diritti ed emolumenti eventualmente percepiti dalle autorità competenti (tranne quelli dei Conservatori dei registri immobiliari) per il rilascio degli atti, documenti, certificati, attestazioni eccetera, devono sussistere i seguenti requisiti:

a) requisiti soggettivi:

1) qualifica di manuale coltivatore della terra (nel caso di acquisto da parte di una cooperativa la qualifica deve essere posseduta dai soci componenti);

2) non possedere altri fondi rustici o possederne in misura insufficiente all'impiego della manodopera dell'acquirente e dei componenti il nucleo familiare;

3) non aver venduto altri fondi rustici nel biennio precedente l'acquisto per il quale si richiedono i benefici di legge a meno che la vendita o le vendite non eccedano complessivamente la misura di un ettaro (tolleranza del 10 per cento) salvo i casi particolari, da esaminarsi dall'Ispettorato provin-

ziale dell'agricoltura avuto riguardo soprattutto alla esigenza di favorire la costituzione di organiche aziende contadine;

b) requisiti oggettivi:

1) idoneità del fondo rustico a costituire proprietà coltivatrice. Organo competente ad emettere l'attestazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

A differenza dei benefici finanziari che non costituiscono un diritto ma sono concedibili a giudizio discrezionale dell'organo esecutivo allorchè ricorrano i requisiti e le condizioni di legge, le agevolazioni fiscali spettano al cittadino che sia in possesso dei requisiti prescritti e che avanzi richiesta per una operazione conforme alle norme di legge.

Dal complesso delle disposizioni risulta che la certificazione della idoneità del fondo presuppone l'accertamento della destinazione colturale di esso, del reddito dominicale e dell'esistenza di una estensione territoriale adeguata.

Ora, lo sforzo tendente ad agevolare la ristrutturazione fondiaria favorendo la costituzione di imprese insediate su basi aziendali di dimensioni efficienti consiglia una revisione dei requisiti oggettivi e soggettivi oggi prescritti, anche per aiutare quel processo spontaneo di cui si è fatto cenno.

Difatti, nella illustrazione del processo economico che è per sua natura spontaneo e perciò non pianificabile, è stato già chiarito come i caratteri familiari dell'impresa diretto coltivatrice volgano verso spiccate attitudini imprenditoriali dei soggetti, con notevole concentrazione di capitale.

Si ritiene poi opportuno rifiutare per un congruo periodo i benefici fiscali all'acquisto di terreni che abbiano già formato oggetto di analoga concessione, sia per dare preciso contenuto alle finalità di legge miranti alla conservazione nel tempo delle aziende, sia per evitare manovre speculative legate ai successivi passaggi delle terre.

Ovviamente, dovrebbero essere previste eccezioni, come nel caso di successione ereditaria o in quello di diversa strutturazione aziendale sulla base di nuove direttive programmatiche.

Tali innovazioni, tuttavia, se rispondono alle finalità di adeguare lo strumento legislativo alle effettive esigenze socio-economiche del Paese, devono essere integrate da norme che assicurino per quanto possibile l'integrità delle aziende.

Da questo discende la necessità di ulteriori:

6) Norme per la conservazione nel tempo delle imprese diretto-coltivatrici di nuova costituzione.

Il problema si è già posto, per le operazioni riguardanti gli assegnatari degli enti di riforma fondiaria, con la legge 27 maggio 1967, n. 379, avente per oggetto: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria e facoltà di riscatto delle annualità previste dall'atto di assegnazione, in deroga al divieto stabilito dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

In tale sede, premesso che il fondo riscattato è soggetto, ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1708, al vincolo di indivisibilità, è stato disposto:

1) che il fondo non può essere alienato fino al trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, tranne il caso di vendita all'Ente di riforma (oggi Ente di sviluppo) che ha disposto l'assegnazione stessa, oppure di vendita a coltivatori diretti il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del fondo;

2) che il prezzo di vendita non deve essere superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato agrario provinciale;

3) il diritto di prelazione a favore dell'Ente ove questi intenda destinare il fondo ai coltivatori diretti proprietari dei terreni con esso confinanti.

L'azione di nullità degli atti effettuati in violazione delle norme suddette da parte degli interessati si prescrive in cinque anni. Inoltre, in caso di successione ereditaria è assicurato che la proprietà indivisa vada al figlio coltivatore diretto, designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra quest'ultimi, la decisione

spetta all'autorità giudiziaria. È previsto infine che i coeredi esclusi rimangano creditori, verso l'assegnatario del fondo, del valore della quota di loro spettanza.

È evidente lo scopo che il legislatore si è proposto, cioè quello di conservare l'integrità delle aziende di nuova costituzione, almeno per il tempo in cui permane l'agevolazione del pagamento rateizzato del prezzo dei terreni assegnati.

Sembra equo, ora, che anche per le proprietà diretto-coltivatrici formatesi con l'ausilio di benefici fiscali e finanziari veramente cospicui, il cui peso è sopportato dall'intera collettività, valgano disposizioni analoghe, atte ad assicurarne l'integrità almeno fino a quando permane l'intervento pubblico così da evitare alle operazioni ogni carattere di privata speculazione.

È da ricordare a questo punto che la legge n. 590, con l'articolo 28 ha elevato da 5 a 10 anni il periodo in cui si incorre nella decadenza dai benefici e che essa vieta per lo stesso periodo la vendita del fondo e la estinzione anticipata del mutuo.

Ma l'elevazione del periodo in cui può verificarsi la decadenza costituisce un freno molto debole per la conservazione della integrità delle aziende per un ragionevole periodo di tempo.

Si suggerisce, pertanto, che:

1) sia dichiarata, l'indivisibilità delle proprietà formate od ampliate con i mutui a tasso agevolato. Nel caso di finanziamenti per ampliamento della proprietà, l'indivisibilità dovrebbe essere estesa anche ai terreni posseduti la cui esistenza è presa in considerazione dall'Ispettorato agrario per la formazione del giudizio sulla validità dell'azienda;

2) sia prevista, in caso di rivendita del fondo o di cessazione della sua diretta coltivazione, la decadenza del beneficiario da tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie fruite, fatte espressamente salve, peraltro, le eventuali cause di forza maggiore già previste dalla precedente legislazione in materia di proprietà contadina;

3) sia consentita l'estinzione anticipata dei mutui, fermi restando i vincoli previsti in via generale;

4) sia previsto, in caso di vendita del fondo da parte del beneficiario, il diritto di prelazione nell'acquisto dei coltivatori diretti proprietari dei terreni confinanti con preferenza a quello di essi che assicurino la formazione di un'azienda maggiormente rispondente ai requisiti di validità e di efficienza prescritti dalla legge.

Peraltro ai fini del rifinanziamento della legge n. 590 dovrebbero tuttavia adottarsi sin d'ora taluni correttivi ed integrazioni suggeriti dall'esperienza acquisita e, precisamente:

esclusione dai finanziamenti delle operazioni che riguardino l'acquisto di terreni che abbiano già usufruito di precedente analogo intervento finanziario;

semplificazione ed armonizzazione delle disposizioni in materia di decadenza con eliminazione di talune contraddizioni;

revisione della durata del mutuo e della misura del tasso di interesse.

Il tasso dell'uno per cento e la durata del mutuo per un periodo di 40 anni determinano un'agevolazione eccezionale che, proprio per tale sua natura, crea difficoltà agli stessi agricoltori i quali, nella loro generalità ritengono eccessivamente lunga la durata quarantennale e sono, d'altra parte, portati a cedere alle pressioni dei venditori, che mirano a spuntare prezzi maggiori, nella considerazione dei ridotti oneri che comporta la restituzione del mutuo.

Ne consegue che parte del beneficio accordato dalla legge agli acquirenti finisce con trasferirsi, senza motivo, ai venditori; si determina, così, in una con gli altri fattori, un incentivo a rialzo dei prezzi dei terreni sul mercato fondiario.

Sotto il profilo finanziario si nota che le disponibilità del fondo di rotazione vanno decurtate dei compensi gravanti sulle operazioni creditizie a favore degli Istituti partecipanti al fondo.

D'altro canto, la situazione economica generale italiana ha subito in questi ultimi anni una evoluzione sostanziale, tanto da consigliare ritocchi ai tassi ufficiali di sconto e di interesse.

* * *

Quanto illustrato nel corso della presente relazione consente di formulare le seguenti:

CONCLUSIONI

Un aggiornato programma di interventi nel settore delle strutture fondiari, capace di sostenere efficacemente e di accelerare il processo spontaneo di formazione dell'azienda diretto coltivatrice a carattere familiare, da considerarsi quale struttura fondamentale nel nostro ordinamento fondiario, è indispensabile, anche per rendere più fruttuoso lo sforzo che lo Stato e la collettività compiono per elevare le condizioni dei ceti rurali e porre l'agricoltura italiana in condizione di potersi inserire nel processo economico come forza viva, in grado di integrare il processo evolutivo dell'intero sistema.

Il tema del resto è in discussione non solo in Italia. Difatti, in sede comunitaria, il problema delle strutture è all'esame come uno dei fondamentali nodi della politica agricola comune: dalla cui soluzione si fa dipendere il risultato finale dell'azione comu-

nitaria per la instaurazione di un efficiente mercato agricolo comune. Sarà efficiente nella misura in cui si otterrà una produzione equilibrata da una struttura aziendale e di mercato potenziata ed ammodernata: in modo da soddisfare compiutamente l'aspirazione delle popolazioni agricole a percepire redditi adeguati e quella dei consumatori ad approvvigionarsi a condizioni eque.

È pertanto auspicabile che in un prossimo futuro la materia in questione trovi in sede legislativa una disciplina organica ed unitaria.

* * *

Si esprime la convinzione che dalla presente relazione le signorie loro onorevoli possano desumere utili elementi di discussioni sul problema del rilancio delle provvidenze per la proprietà coltivatrice e del loro finanziamento; problema che, vivamente avvertito nelle campagne, si presenta sul piano politico in termini di particolare urgenza.

Si ritiene, così, adempiuto il voto della legge per quanto concerne la presentazione al Parlamento — prescritta dall'articolo 24 — di una relazione sugli interventi già effettuati e sull'ulteriore azione da svolgere.